



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027 - C.F. e P.IVA 02737960233
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@pec.amiavr.it

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 50 LETT.E DEL D.LGS. 36/2023 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL REPORT DI
SOSTENIBILITÀ DI AMIA VERONA SPA**

(ex art. 50 comma 1 lett.e) del D.Lgs. 36/2023)

CPV 90713000-8

Tender_513

Rfq_595

CIG B7C342215C

CODICE APPALTO 670649_tender_513

Il RUP

(dott.ssa Nicoletta Artuso)

ART. 1 – OGGETTO

Questa Azienda intende procedere all'affidamento del servizio di redazione del report di sostenibilità aziendale e dei servizi connessi e complementari, secondo le modalità descritte nel presente documento e nell'allegato disciplinare, nonché nel modulo d'offerta.

La procedura negoziata disciplinata dal presente capitolato ha per oggetto il servizio di **redazione di report di sostenibilità dell'esercizio 2025, con opzioni unilaterali di rinnovo annuali per l'esercizio 2026, per l'esercizio 2027 e per l'esercizio 2028** nel rispetto dei seguenti principali contenuti e delle seguenti fasi – prestazioni, che fungono da traccia indicativa:

1. Raccolta e analisi della documentazione aziendale (es. organigramma aziendale, mansionario, policy e procedure relative a tematiche ESG, compliance, descrizione di iniziative specifiche intraprese in ambito ESG);
2. Mappatura degli stakeholder interni ed esterni da ingaggiare mediante:
 - definizione delle categorie di stakeholder;
 - elaborazione dei criteri di rappresentatività;
 - selezione del campione stakeholder da coinvolgere per ciascuna categoria;
 - coinvolgimento di un numero complessivo di portatori di interesse non inferiore a 100;
3. Predisposizione di un questionario incentrato sui temi di sostenibilità al fine di sottoporlo agli stakeholder;
4. Svolgimento di interviste di approfondimento con i processi (es. HR, Compliance) volte ad indagare tematiche rilevanti per l'azienda;
5. Aggregazione degli esiti e identificazione dei temi considerati rilevanti: sia per gli interessati sia per l'azienda;
6. Definizione della matrice di doppia materialità, composta dalla materialità d'impatto e dalla materialità finanziaria; in merito all'impatto dell'Azienda sulle persone e sull'ambiente (inside-out) sia riguardo al modo in cui i rischi e le opportunità derivanti dalle tematiche di sostenibilità incidono sulle performance economico-finanziaria dell'Azienda (outside-in)
7. Condivisione e validazione da parte dell'azienda delle matrici di doppia materialità;
8. Supporto all'azienda nel processo di condivisione/validazione interno (es. approvazione da parte del CdA).
9. Identificazione degli indicatori sottesi ai temi materiali che dovranno essere conformi ai datapoint (requisiti/elementi d'informativa) degli standard ESRS approvati da EFRAG. Si stima di rendicontare complessivamente almeno 50 indicatori qualitativi e quantitativi comprensivi di:
 - aspetti generali (es., approccio alla gestione del rischio, struttura della governance ecc.);
 - aspetti ambientali (es., energia consumata, rifiuti prodotti per tipologia e smaltimento, acqua e scarichi idrici ecc.);
 - aspetti sociali (es., nuove assunzioni e turnover, congedo parentale, diversità tra i dipendenti ecc.);
 - aspetti economici (es., valore economico generato e distribuito ecc.);

10. Integrazione e coordinamento degli indicatori individuati con le informazioni che l'azienda deve comunicare a tutte le autorità di autorizzazione e controllo (es. Arpav, Ministero Ambiente, ARERA, etc) ed in particolare al Comune di Verona ed all'Ente di Bacino Verona Città;
11. Predisposizione delle schede tecniche degli indicatori o datapoint e invio ai processi aziendali (HR, ecc.) ed implementazione della successiva attività di raccolta dati, formando il personale dedicato alla raccolta dati;
12. Supporto, ove necessario, nella compilazione delle schede e raccolta delle stesse compilate da parte dei differenti rappresentanti degli uffici aziendali;
13. Redazione della bozza definitiva del Report di Sostenibilità in applicazione della Direttiva UE 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive - CSDR) e del relativo quadro normativo anche attraverso:
 - la strutturazione degli indicatori quantitativi ambientali, sociali ed economici;
 - l'elaborazione dei testi;
 - la progettazione e realizzazione integrale della parte grafica (comprensiva di impaginazione, grafici di supporto, fotografie, tabelle, presentazioni, etc);
 - la revisione e l'aggiornamento del documento in base alle richieste dell'azienda (sia attraverso i referenti dei processi coinvolti, sia da parte della Direzione e/o del Consiglio di Amministrazione);Condivisione e validazione da parte dell'azienda della bozza definitiva di Report di Sostenibilità;
14. Supporto al referente/ai referenti dei processi di condivisione/ validazione interni anche nel monitoraggio degli indicatori, sino alla definitiva approvazione della versione definitiva del Report di Sostenibilità da parte del Consiglio di Amministrazione.

*

A tale servizio, gli operatori economici potranno aggiungere gli ulteriori servizi illustrati nelle relazioni tecniche prodotte.

*

Si precisa che le prestazioni dovranno essere erogate da un unico operatore economico, per un importo economico per l'anno 2025 di € 50.000, per l'anno 2026 di € 30.000, per l'anno 2027 di € 40.000 e per l'anno 2028 di € 40.000, stimato in onnicomprensivi € 160.000,00 esclusa IVA.

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 0.

I costi della manodopera non soggetti a ribasso ammontano ad euro 0 trattandosi di prestazione intellettuale.

AMIA Verona SpA ha un numero di dipendenti pari a circa 600.

L'aggiudicatario, in entrambi i casi, non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

I prezzi unitari eventualmente offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

Per i servizi non espressamente inseriti nel modulo d'offerta, la stazione appaltante si riserva di richiedere un preventivo di spesa all'aggiudicatario e, qualora ritenuto congruo, verrà emesso relativo ordine alle medesime condizioni stabilite nel presente foglio patti e condizioni.

In considerazione delle trasformazioni societarie in corso si prevede sin d'ora la facoltà per la stessa di trasferire e cedere il contratto oggetto della presente gara a diversa società. A tale riguardo l'Aggiudicatario presta sin d'ora il proprio consenso.

La tipologia di servizio riportata nel modulo d'offerta è indicativa: potrà pertanto subire variazioni relativamente alle reali esigenze aziendali, sia in aumento che in diminuzione, nell'ambito dell'importo di

spesa massimo stimato stabilito senza che per questo l'operatore economico aggiudicatario maturi diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

ART. 2 – IMPORTO STIMATO E DURATA DEL CONTRATTO

Importo complessivo presunto dell'affidamento (oltre IVA): € 192.000,00

(Comprensivo di importo contrattuale iniziale e opzioni di rinnovo fino a 36 mesi)

Voce	Importo (€)
Importo contrattuale per l'anno 2025 (12 mesi iniziali)	€ 50.000,00
Opzione di rinnovo per l'anno 2026 (1° rinnovo)	€ 30.000,00
Opzione di rinnovo per l'anno 2027 (2° rinnovo)	€ 40.000,00
Opzione di rinnovo per l'anno 2028 (3° rinnovo)	€ 40.000,00
Eventuale applicazione, ai singoli contratti, dell'istituto del quinto d'obbligo	€ 32.000,00
Totale importo stimato dell'appalto (oltre IVA)	€ 192.000,00

L'importo complessivo stimato è al netto di IVA e include tutte le opzioni di rinnovo previste ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l'istituto del quinto d'obbligo, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, e pertanto potrà disporre, alle medesime condizioni previste dal contratto, una variazione in aumento o in diminuzione fino a un quinto dell'importo contrattuale originario, senza che ciò comporti diritto a compensi o indennità ulteriori da parte dell'appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di disporre una proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, esclusivamente per il tempo strettamente necessario a garantire la continuità del servizio nelle more della conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali.

Durata dell'appalto:

- Durata contrattuale iniziale: 12 mesi a decorrere dalla stipula del contratto.
- Rinnovi opzionali: fino a un massimo di ulteriori 36 mesi (3 annualità), ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023
- Il rinnovo non è obbligatorio per la stazione appaltante, che si riserva la facoltà di esercitarlo di anno in anno.

L'aggiudicatario si assume integralmente il rischio connesso a eventuali evoluzioni normative che comportino modifiche o integrazioni agli obblighi previsti per la redazione del report di sostenibilità, ivi compresi eventuali oneri aggiuntivi. Tali variazioni non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né ad alcuna pretesa economica nei confronti della Stazione Appaltante.

La prestazione oggetto del contratto si articola in un servizio ordinario, cui potranno aggiungersi specifiche attività straordinarie richieste dalla Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione. Quest'ultima si riserva la facoltà di richiedere, in relazione a esigenze sopravvenute o non prevedibili, ulteriori prestazioni straordinarie, per le quali l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire apposita quotazione economica, previa valutazione e autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario è tenuto alla prestazione del servizio, se richiesta, anche nelle more del perfezionamento del contratto. In tal caso la durata del servizio decorre dalla data di inizio della prestazione.

Qualora per variazioni intervenute il contratto debba concludersi prima dell'esaurimento dell'importo aggiudicato, l'aggiudicatario non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale, né a titolo di indennizzo di alcun genere.

La revisione dei corrispettivi potrà avvenire, in conformità al Codice dei Contratti Pubblici (art. 60 D. Lgs. n. 36/2023), al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dei servizi, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano, in forza di applicazione in via analogica, gli indici sintetici contemplati dall'allegato II.2-bis per le prestazioni individuate dal Codice CPV 90713000-8 - Servizi di consulenza per questioni ambientali.

ART. 3 – TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio dovrà essere erogato esclusivamente a seguito delle indicazioni dell'Appaltante sulla base delle sue effettive esigenze e trasmessi all'Appaltatore a mezzo telefono, e-mail o mediante incontri dedicati.

L'Aggiudicatario, dovrà impegnarsi a svolgere il servizio oggetto della presente selezione in modo da non intralciare il servizio operativo dell'Azienda, tenendo conto della turnazione del personale e di altre esigenze aziendali ad oggi non prevedibili.

Eventuali altre diverse esigenze saranno concordate tra le parti.

Il servizio dovrà essere eseguito come indicato nel presente capitolato.

Il luogo principale di erogazione servizio è la sede di Amia Verona SpA, Via Bartolomeo Avesani civ. 31, 37135 Verona (VR), presso la quale verranno consegnati gli elaborati richiesti.

Le date di conclusione delle attività riferibili al primo report di sostenibilità relativo all'anno 2025 saranno le seguenti:

- tutte le attività di cui al precedente articolo 1, punti da 1 a 8, entro 90 giorni decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto;
- tutte le attività di cui al precedente articolo 1, punti da 9 a 12, entro 120 giorni decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto;
- tutte le attività di cui al precedente articolo 1, punti da 13 a 14, entro 150 giorni decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto.

Tutte le attività di cui all'art. 1 riferibili a ciascun report di sostenibilità relativo agli esercizi successivi all'anno 2025 dovranno concludersi, comunque, entro il mese di aprile ^[s1] di ciascun anno.

Le medesime scadenze varranno anche per gli eventuali anni di rinnovo.

ART. 4 – POTERI DI VERIFICA E CONTROLLO

Amia, attraverso i propri funzionari, potrà effettuare controlli per verificare la rispondenza delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nella documentazione d'offerta e alle norme applicabili al servizio erogato (es. D. Lgs. n. 125/2024).

L'Aggiudicatario, dovrà fornire ad Amia, su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme.

La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di inadempienze inerenti la normativa di cui sopra, saranno motivo di immediata risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

ART. 5 – CONTESTAZIONI E PENALI

L'Aggiudicatario è passibile di contestazioni qualora non rispetti una qualsiasi delle clausole contrattuali.

Per ciascuna contestazione, direttamente imputabile all'Aggiudicatario (ad esempio, ritardo nella conclusione delle singole fasi di svolgimento del servizio), sarà applicata una penale giornaliera di € 200,00 che sarà detratta dall'importo della prima parcella utile. Dopo la terza sanzione, il contratto verrà risolto.

ART. 6 – VARIAZIONI DELL'APPALTO

In seguito a modifiche normative, accordi contrattuali nazionali e/o aziendali, ovvero a sopravvenute ed inderogabili esigenze della Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva la facoltà di chiedere alla ditta appaltatrice di aumentare o diminuire il valore delle prestazioni.

La stazione appaltante si riserva di rinnovare annualmente il contratto per un massimo di tre ulteriori annualità (2026, 2027 e 2028) il tutto per una durata massima pari a ulteriori 36 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione per l'anno 2026 è pari a € 30.000,00 al netto di Iva, per l'anno 2027 è pari ad € 40.000,00 al netto di Iva e per l'anno 2028 è pari ad € 40.000,00 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato, per ciascuna annualità, all'appaltatore almeno 1 mese prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 7 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Dovranno essere emesse fatture con cadenza mensile, contenenti tutti gli ordini ricevuti nel mese.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG citato in copertina.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.. I documenti contabili dovranno perciò riportare la seguente annotazione: *Operazione con scissione dei pagamenti – Art.17-ter del D.P.R. 633/72.*

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

I crediti che l'aggiudicatario maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti senza previa autorizzazione scritta dell'Amia.

Tutti gli oneri inerenti il viaggio anche presso le sedi di Amia Verona SpA sono a carico dell'affidatario.

L'accettazione da parte di Amia Verona SpA non solleva l'appaltatore da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti del servizio erogato, accertati anche successivamente all'esecuzione del servizio in parola. Le eventuali difformità riscontrate dovranno essere sanate, pena l'applicazione delle penali, a cura e spese dell'appaltatore entro 10 giorni solari dalla richiesta.

ART. 8 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Appaltatore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. l'Appaltatore non può sospendere il servizio con propria decisione in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Appaltante. La sospensione del servizio unilaterale da parte dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
- c. l'Aggiudicatario non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- d. nominare e comunicare all'Appaltante un Referente dell'aggiudicataria, dotato di numero di cellulare sempre reperibile, in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto ivi compresa la possibilità di impegnare l'Aggiudicatario per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

L'Aggiudicatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Aggiudicatario si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023, al D.Lgs.209/2024, al D. Lgs. n. 125/2024 e ss.mm.ii. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

L'aggiudicatario assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture o ai servizi oggetto di prestazione.

A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva AMIA Verona SpA da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi danno e/o spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

Il concorrente è a conoscenza che AMIA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso. Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti. Il concorrente manleva fin d'ora AMIA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 9 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Dopo tre inadempienze (anche non consecutive) segnalate per iscritto all'Appaltatore, Amia Verona SpA procederà alla risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva.

In caso di inadempimento grave dell'aggiudicatario il contratto deve intendersi risolto di diritto ex art. 1456 del Codice civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, compresa l'eventuale maggior spesa che l'Amia Verona SpA dovesse sostenere per l'espletamento del servizio avvalendosi di altre ditte del settore.

L'Appaltante si riserva altresì il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) scioglimento, cessazione, fallimento dell'Appaltatore;
- b) dopo la terza contestazione scritta e conseguente formale diffida ad adempiere, ai sensi dell'art.1454 c.c.;
- c) qualora l'Appaltatore, nell'esecuzione del contratto, si renda colpevole di frodi;
- d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- e) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- f) sopravvenute esigenze operative, opportunamente documentate.

È comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In seguito alla risoluzione del contratto, Amia potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Aggiudicatario risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Al verificarsi della risoluzione contrattuale, l'Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'ANAC e ad affidare le prestazioni in danno dell'Appaltatore e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Aggiudicatario spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da AMIA VERONA.

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive), segnalate per iscritto dall'appaltatore, e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, AMIA VERONA procederà alla risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva.

ART. 10 – RECESSO

Si applica l'art.123, D.lgs. 36/2023.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, avrà diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio, fatte salve le segnalazioni del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

ART. 11 –CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi degli art. 53 e 117 del D. lgs. n. 36/2023, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5 % del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di verifica della conformità delle prestazioni. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 12 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Aggiudicatario assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni ad Amia o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'aggiudicatario o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Aggiudicatario dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile come prevista da disciplinare, al quale si rimanda.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) il Mandatario (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate da Amia ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Aggiudicatario. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'aggiudicatario dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Aggiudicatario.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 14 – DOMICILIO E RECAPITO DELL'AGGIUDICATARIA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'aggiudicatario dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC). L'aggiudicatario dovrà indicare un referente.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 16 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Appaltante.

ART. 17 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

La mancata o diversa indicazione delle prescrizioni dettate dalla normativa di riferimento o dal D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni comporterà l'immediata decadenza dall'aggiudicazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia. Valgono, in ogni caso, le disposizioni normative introdotte con il D.Lgs. 209/2024, Correttivo del codice dei Contratti Pubblici.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, in forma cartacea. Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante.

La scrittura privata, in quanto non autenticata, sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, le spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Appaltante, le spese di notifica e simili.

ART. 20 – SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/2023. Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/2023.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

ART. 21 - RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'Aggiudicatario è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare di Amia Verona S.p.a..

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 “GDPR”

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto allegato al contratto l'Aggiudicatario quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

L'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Qualora occorra, l'Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il conferimento di tale incarico ad amia.

L'ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall'atto di designazione cui sarà sottoposto l'Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati.

L'elenco dei Responsabili del Trattamento è presente presso l'ufficio privacy del titolare del trattamento.

ART. 23 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

***Il Responsabile Unico del Progetto
(dott.ssa Nicoletta Artuso)***